

Corporate Governance: le novità e i temi da considerare per la stagione assembleare 2023

Le novità e i temi rilevanti per l'imminente stagione assembleare anche alla luce dell'attività di revisione del quadro normativo europeo in materia di corporate governance e della proroga delle disposizioni emergenziali, introdotte nel corso dell'epidemia da Covid-19.

- Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari
- Il Codice di Corporate Governance
- Le Raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance per il 2023
- Le tematiche ESG: i fattori ambientali, sociali e di governance
- Mantene le modalità emergenziali di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione
- Breve riepilogo delle ulteriori tematiche da tenere monitorate, se non già implementate nella precedente stagione assembleare
- Altri promemoria utili

Format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

L'ultima edizione del format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari è stata pubblicata da Borsa Italiana nel gennaio del 2022, e ha recepito i principi e le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance entrato in vigore il 1 gennaio 2021 (il Codice di Corporate Governance), tenendo anche conto della raccolta di Q&A pubblicata il 4 novembre 2020.

Il format mantiene lo schema già adottato in passato circa il contenuto e l'ordine delle informazioni richieste, basato pertanto sui seguenti criteri:

- sono evidenziate le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo all'obbligo stabilito dall'art. 123-*bis* del Testo Unico Finanziario (Decreto legislativo n. 58/1998, TUF); alcune informazioni sono accorpate secondo un criterio di omogeneità per materia, senza necessariamente seguire l'ordine indicato dalla legge;
- sono, inoltre, inserite ulteriori informazioni ritenute opportune per una più ampia trasparenza verso il mercato, sebbene non obbligatorie ai fini degli adempimenti di legge;

- infine, sono richiamate le informazioni richieste da altre disposizioni, come gli artt. 2-ter e 144-decies del Regolamento Consob n. 11971/1999 (Regolamento Emittenti) e l'art. 16 del Regolamento Consob n. 20249/2017 (Regolamento Mercati).

Con specifico riferimento al regime di trasparenza sull'adesione al Codice di Corporate Governance, si ricorda, *inter alia*, che:

- l'adesione al Corporate Governance è volontaria e deve essere esplicitata anche nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- le società che aderiscono al Codice di Corporate Governance forniscono nella relazione sul governo societario informazioni accurate, di agevole comprensione ed esaustive, se pur concise, sulle modalità di applicazione del Codice di Corporate Governance e dei principi in esso contenuti. Inoltre, deve altresì essere indicato e spiegato qualsivoglia discostamento dalle raccomandazioni ivi previste.

Takeaway:

- Le società devono attenersi al format per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari pubblicato a gennaio 2022 da Borsa Italiana, che delinea le informazioni necessarie per adempiere in modo esaustivo agli obblighi di legge per una più ampia trasparenza verso il mercato.
- Nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari le società devono altresì dare atto della loro adesione o meno al Codice di Corporate Governance e fornire in modo accurato ed esaustivo le informazioni richieste relative alle modalità di applicazione dei principi e delle raccomandazioni ivi previste.

Il Codice di Corporate Governance

Il Codice di Corporate Governance è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 e, pertanto, le società quotate sono state chiamate ad applicarne principi e raccomandazioni sin dalla precedente stagione assembleare del 2021. Le società sono inoltre tenute a dare informazione al mercato sulle relative modalità applicative.

La relazione sul governo societario da pubblicarsi per l'assemblea del 2023 dovrà dare informazioni al mercato circa le modalità applicative adottate dalle società per rispettare il Codice di Corporate Governance.

Al fine di agevolare l'applicazione del Codice di Corporate Governance, il Comitato per la Corporate Governance (il Comitato) ha approvato nel novembre 2020 una prima raccolta di Q&A.

Sostenibilità di lungo periodo, *engagement*, proporzionalità e semplificazione sono le quattro direttrici fondamentali del Codice di Corporate Governance, che incoraggia in particolar modo la sensibilità delle società nei confronti della sostenibilità di lungo periodo anche attraverso specifiche raccomandazioni relative alle politiche di remunerazione degli amministratori esecutivi e del *top management* di quest'ultime, prevedendo che una parte significativa della loro remunerazione variabile sia legata alle *performance* della società anche in termini di requisiti c.d. ESG (*enviromental, social and governance*).¹

Si segnala, infine, che il Comitato ha recentemente pubblicato la propria "*Relazione 2022 sull'evoluzione della corporate governance delle società quotate – 10° rapporto sull'applicazione del Codice di*

Autodisciplina” (la “**Relazione sulla Corporate Governance**”). In particolare, la Relazione sulla Corporate Governance contiene un’analisi delle attività svolte dal Comitato e dell’evoluzione del quadro nazionale ed europeo in materia di *governance*, unitamente al rapporto sull’applicazione delle principali raccomandazioni del relativo codice di autodisciplina.

Takeaway:

- Le società quotate italiane devono rendere noto, attraverso la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, le misure adottate e la portata dell’attuazione dei nuovi principi e raccomandazioni del Codice di Corporate Governance.
- I consigli di amministrazione sono chiamati a integrare i business plan, i sistemi di controllo interno e gestione del rischio, nonché le politiche di remunerazione con adeguati obiettivi di sostenibilità.
- La struttura di governance, i regolamenti interni e le politiche aziendali devono essere allineati alle nuove previsioni del Codice di Corporate Governance.
- In attuazione delle raccomandazioni per il 2023 formulate nella lettera del Presidente del Comitato per la Corporate Governance (il “**Comitato**”) del 25 gennaio 2023 (le “**Raccomandazioni del Comitato per il 2023**”), l’obiettivo è quello di promuovere ulteriormente un’applicazione consapevole del Codice di Corporate Governance per incentivare l’accesso al mercato dei capitali migliorando la gestione e la struttura societaria in linea con gli obiettivi e i principi del Codice di Corporate Governance.

Le Raccomandazioni del Comitato per la Corporate Governance per il 2023

Le Raccomandazioni del Comitato per il 2023, di seguito elencate, sono volte ad incoraggiare ulteriormente le società che aderiscono al Codice a rafforzare le proprie prassi per assicurare una sempre maggiore efficacia all’autodisciplina e per rispondere all’evoluzione delle aspettative del mercato e della società nel suo complesso, prassi che attribuiscono alla governance delle società un ruolo cruciale nel gestire le transizioni ambientali e digitali, in un contesto reso più complesso dalle tensioni geo-politiche e dagli effetti della pandemia.

In particolare, il Comitato ha individuato le seguenti aree, in relazione alle quali l’applicazione delle raccomandazioni del Codice necessita di un affinamento delle modalità applicative:

- Dialogo con gli azionisti: si invitano le società a (i) adottare una politica di dialogo con gli azionisti che preveda anche la possibilità che tale dialogo sia avviato su iniziativa degli investitori, e (ii) valutare l’opportunità di fornire informazioni, nella propria relazione sul governo societario, sui temi più rilevanti che sono stati oggetto del dialogo con gli azionisti e sulle eventuali iniziative adottate per tener conto delle indicazioni emerse.
- Dialogo con gli altri stakeholder rilevanti: Il Comitato invita le società a fornire, nella propria Relazione di Corporate Governance, adeguate informazioni sui criteri e sulle modalità con cui l’organo di amministrazione ha promosso il dialogo con gli altri stakeholder rilevanti.
- Attribuzione di deleghe gestionali al presidente: Il Comitato invita le società nelle quali al presidente siano attribuite rilevanti deleghe gestionali a fornire, nella Relazione di Corporate Governance, adeguate motivazioni di tale scelta, anche qualora il presidente non sia qualificato come CEO.

- Informativa pre-consiliare: Il Comitato invita gli organi di amministrazione a (i) prevedere procedure per la gestione dell'informativa pre-consiliare che non contemplino generiche esimenti alla tempestività dell'informativa per ragioni di riservatezza dei dati e delle informazioni e (ii) a fornire, nella relazione sul governo societario, informazioni dettagliate sull'eventuale mancato rispetto del termine di preavviso indicato nelle procedure per l'invio della documentazione consiliare, motivandone le ragioni e illustrando come siano stati garantiti adeguati approfondimenti in sede consiliare.
- Partecipazione dei *manager* alle riunioni del consiglio: in particolare, si invitano le società a fornire, nella relazione sul governo societario, informazioni sull'effettiva partecipazione dei manager alle riunioni del consiglio e dei comitati, indicando le funzioni coinvolte e la frequenza del coinvolgimento.
- Orientamenti sulla composizione ottimale: viene ribadita l'importanza che l'organo di amministrazione, almeno nelle società diverse da quelle a proprietà concentrata, esprima, in vista del suo rinnovo, un orientamento sulla composizione ottimale dell'organo e invita le società a pubblicare tale orientamento con un congruo anticipo, tale da consentire a chi presenta le liste di candidati di poterne tenere conto ai fini della composizione della lista.
- Criteri per la valutazione della significatività della relazione che può influenzare l'indipendenza del consigliere: viene ribadita l'importanza di definire *ex-ante* e rendere noti nella relazione sul governo societario i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza di un amministratore. Il Comitato invita le società a valutare l'opportunità di prevedere parametri quantitativi, anche definiti in termini monetari o in percentuale della remunerazione attribuita per la carica e per la partecipazione a comitati raccomandati dal Codice.
- Trasparenza delle politiche di remunerazione sul peso delle componenti variabili: si invitano le società a inserire nella politica di remunerazione del CEO e degli altri amministratori esecutivi un executive summary, in forma tabellare, da cui risulti la composizione del pacchetto retributivo, con indicazione delle caratteristiche e del peso delle componenti fisse, variabili di breve e variabili di lungo termine rispetto alla remunerazione complessiva, almeno con riferimento al raggiungimento dell'obiettivo target delle componenti variabili.
- Orizzonti di lungo periodo nelle politiche di remunerazione: si invitano le società a prevedere nelle politiche per la remunerazione una componente variabile avente un orizzonte pluriennale, in coerenza con gli obiettivi strategici della società e con il perseguimento del successo sostenibile
- Parametri ESG per le remunerazioni degli amministratori: Il Comitato invita le società che prevedono meccanismi di incentivazione del CEO e di altri amministratori esecutivi legati a obiettivi di sostenibilità a fornire una chiara indicazione degli specifici obiettivi di performance da raggiungere.

Takeaway:

- Il Comitato per la Corporate Governance ha formulato le raccomandazioni per il 2023 rivolte alle società che aderiscono al Codice per incentivare queste ultime a rafforzare le proprie prassi di governance.
- Si invitano le società quotate a valutare l'opportunità di fornire nella propria relazione sul governo societario, e, ove richiesto, nella propria relazione sulla remunerazione, le specifiche informazioni indicate nelle Raccomandazioni del Comitato per il 2023.

Le tematiche ESG: i fattori ambientali, sociali e di governance

Tra i principi più innovativi del nuovo Codice di Corporate Governance è emerso sempre un più marcato orientamento alla sostenibilità dell'attività d'impresa finalizzato ad un "successo sostenibile" quale obiettivo prioritario degli organi di amministrazione e dell'indirizzo dell'attività nel suo complesso.

Tale impostazione si fonda sull'evoluzione dello scopo dell'impresa, che tende a ricomprendere, nella platea di interessi per la definizione delle strategie un sempre maggior numero di tematiche sociali ed ambientali. A tal fine, infatti, il Codice di Corporate Governance raccomanda all'organo di amministrazione di promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società, legando pertanto l'obiettivo di "successo sostenibile" al rapporto che la società instaura con tutti i soggetti coinvolti nell'iniziativa economica.

Gli azionisti rivendicano una particolare attenzione ad una gestione efficace delle tematiche legate allo sviluppo sostenibile e alla responsabilità ambientale e sociale delle imprese, sviluppando una crescente attenzione al legame tra la *governance* e gli obiettivi di sostenibilità della propria attività. Tale crescente attenzione ha messo in luce il bisogno di un'efficace individuazione di figure chiave all'interno delle società, che sappiano supervisionare la transizione verso un'economia sostenibile. Gli azionisti, inoltre, stanno diventando sempre più insistenti in relazione all'esigenza che le aziende preparino dei piani sulla sostenibilità per contrastare il cambiamento climatico in atto.

Come indicato nella Relazione sulla Corporate Governance, dalle relazioni pubblicate nel 2022 emerge come quasi la totalità delle società quotate aderenti al Codice (88%) dichiarano di aderire alla raccomandazione sul perseguimento del successo sostenibile: l'adesione al principio guida del Codice appare dunque raddoppiata rispetto alle dichiarazioni esaminate l'anno scorso (era il 43% nel 2021). Inoltre, nonostante il Codice non raccomandi l'istituzione di un comitato con funzioni specifiche in materia di sostenibilità, indicando soltanto l'eventuale supporto che un comitato, sia consiliare sia a composizione mista, potrebbe fornire al consiglio d'amministrazione nell'analisi di temi rilevanti per il successo sostenibile, nel corso del 2022 il 60% delle società aderenti al Codice ha optato per l'attribuzione di funzioni in materia di sostenibilità a un comitato di tale genere. Anche questo dato testimonia una evoluzione della *governance* sostenibile delle imprese che aderiscono al Codice, considerando che nel 2021 un comitato avente funzioni in materia di sostenibilità era stato indicato dal 43% delle aderenti al Codice.

Peraltro, l'iter legislativo della proposta di Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive, o "**Direttiva CSRD**"), che è stata presentata dalla Commissione Europea nell'aprile 2021, è giunto al termine con l'approvazione della stessa da parte del Consiglio Europeo nel novembre 2022, e con la sua entrata in vigore il 5 gennaio 2023. La Direttiva CSRD ha pertanto sostituito la Direttiva 2014/95/EU sulle informazioni non finanziarie (Non-Financial Reporting Directive, o "**Direttiva NFRD**"), ed attualizza, rafforza ed estende le regole per la rendicontazione di sostenibilità delle aziende, allineandosi con le altre norme di diritto dell'Unione Europea e con i quadri di riferimento riconosciuti a livello internazionale. La Direttiva CSRD è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 16 dicembre 2022 e dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro 18 mesi.

Le imprese soggette all'obbligo dovranno rendicontare in accordo agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), in elaborazione dall'EFRAG ("European Financial Reporting Advisory Group"), i quali dovrebbero essere approvati dalla Commissione Europea a giugno 2023. Al momento l'EFRAG ha rilasciato una prima bozza di standard per la rendicontazione "*sector agnostic*", ovvero da applicare indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa, di cui si prevede l'emanazione da parte della Commissione Europea tramite atti delegati entro fine giugno 2023.

Le novità rilevanti introdotte dalla Direttiva CSRD sono:

- La sostituzione dell'espressione "di carattere non finanziario" con "informazioni sulla sostenibilità", in quanto la prima implica che le informazioni in questione non siano pertinenti sul piano finanziario, mentre possono esserlo;
- L'ampliamento del campo di applicazione e del perimetro del *sustainability reporting* e con l'obiettivo di incrementare la quantità, la qualità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità divulgate dalle imprese;²
- L'abbandono della flessibilità della rendicontazione non finanziaria, improntata al principio del *comply or explain*, a favore di una comunicazione più estesa e sostanzialmente più vincolante nella scelta dei contenuti relativi all'impatto ambientale e sociale. Sono stati introdotti obblighi di **rendicontazione** più dettagliati che includono informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto delle attività dell'impresa sugli aspetti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione, con visioni prospettiche e retrospettive. Non è rilevante solamente l'impatto delle attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, ma anche il modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa (cd. doppia materialità);
- L'obbligo di comunicare le informazioni sulla sostenibilità in un'apposita sezione chiaramente identificabile della **relazione sulla gestione**. La scelta della collocazione delle informazioni, introdotta obbligatoriamente nella relazione sulla gestione, comporta un irrigidimento del sistema di rendicontazione e una potenziale sovrapposizione con i contenuti della relazione sul governo societario. Anche la scelta della collocazione delle informazioni, introdotta obbligatoriamente nella relazione sulla gestione, comporta un irrigidimento del sistema di rendicontazione e una potenziale sovrapposizione con i contenuti della relazione sul governo societario.
- L'introduzione dell'obbligo di attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilità con le disposizioni dell'Unione da parte di un revisore legale, un'impresa di revisione contabile o un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato. Precedentemente il revisore legale o l'impresa di revisione contabile certificava solamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario (DNF) da parte delle aziende che rientravano nel campo di applicazione della Direttiva NFRD.

Un'altra importante novità è rappresentata dalla proposta di direttiva UE del 23 febbraio 2022 sui doveri di diligenza nelle imprese per la sostenibilità (la Direttiva sulla Corporate Sustainability Due Diligence o "**Direttiva DDS**"). La proposta di direttiva, all'interno del complessivo quadro normativo europeo in tema di sostenibilità, pone come obiettivo specifico quello di orientare in termini di condotta responsabile l'attività delle imprese di grandissima dimensione (oltre 500 dipendenti) e delle imprese di grandi dimensioni (oltre 250 dipendenti) che operano in settori "sensibili" (quali il settore tessile, dell'agricoltura e dell'allevamento, o dello sfruttamento delle risorse minerarie). Le proposte di intervento della Direttiva DDS riguardano i seguenti tre campi: a) i doveri generali di diligenza degli amministratori in tema di sostenibilità; b) gli obblighi per le imprese relative alla lotta al cambiamento climatico³; c) gli obblighi di comportamento rispetto agli impatti negativi in tema di diritti umani e ambiente che possono originare dall'attività delle società e delle loro catene del valore⁴.

Pertanto, uno dei campi di intervento della Direttiva DDS riguarda proprio l'introduzione di doveri fiduciari in tema di sostenibilità a carico degli amministratori, i quali, nell'adempiere il dovere di agire nell'interesse della società, dovranno tener conto delle conseguenze in termini di sostenibilità delle decisioni che

assumono. Ciò andrà inevitabilmente ad incidere sul canone di comportamento alla cui stregua valutare la **diligenza e la responsabilità degli amministratori**, in quanto le norme nazionali sulla violazione degli obblighi degli amministratori andranno ad applicarsi anche al principio sui doveri fiduciari di sostenibilità.

Takeaway:

- Nel processo di definizione delle strategie di impresa, assumono sempre maggior rilevanza le tematiche sociali ed ambientali, sviluppando una crescente attenzione al legame tra la *governance* e gli obiettivi di sostenibilità della propria attività.
- Il Codice di Corporate Governance raccomanda all'organo di amministrazione di promuovere, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti per la società. È opportuno che le società valutino l'adozione di una politica in tal senso.
- La Direttiva (UE) 2022/2464 ha introdotto l'obbligo *sustainability reporting*, l'obbligo di revisione delle informazioni fornite e ha ampliato i soggetti interessati dagli obblighi informativi. Tale direttiva è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 14 dicembre 2022, dovrà essere trasposta nell'ordinamento nazionale entro il 6 luglio 2024 e troverà applicazione scaglionata in base alle dimensioni dell'impresa, con il primo scaglione a partire dagli esercizi che iniziano dal primo gennaio 2024 (report da pubblicare nel 2025) per le imprese e i gruppi già soggetti alla Direttiva NFRD con più di 500 dipendenti. L'attuazione della nuova disciplina informativa si intenderà completata con l'adozione di un insieme di standard di rendicontazione che saranno elaborati dall'EFRAG e in seguito adottati Commissione europea con atto delegato. Al momento si è conclusa la consultazione pubblica avviata dall'EFRAG sugli standard di rendicontazione delle grandi imprese, la cui pubblicazione è prevista entro fine giugno 2023.
- La direttiva del 23 febbraio 2022 sui doveri di diligenza delle imprese per la sostenibilità (Direttiva DDS), insieme alla Direttiva (UE) 2022/2464 (Direttiva CSRD) andranno a modificare doveri e obblighi degli amministratori e anche loro eventuali responsabilità. Ciò andrà quindi ad incidere sul ruolo del consiglio di amministrazione, in quanto saranno ampliati gli interessi e i rischi che l'organo amministrativo dovrà considerare.

Mantenute le modalità emergenziali di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

Si segnala che il Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. "**Milleproroghe 2023**") convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto all'art. 3, comma 10-*undecies*, la nuova proroga dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, concedendo pertanto alle società per azioni di continuare ad applicare le misure disposte dai commi da 2 a 6 del suddetto art. 106 per le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023. In particolare, tali misure — hanno modificato l'assetto organizzativo delle società quotate italiane, permettendo di adottare, anche in assenza di apposite clausole statutarie, modalità semplificate di svolgimento delle proprie riunioni societarie.

Inoltre, è disposto che, in deroga alla normativa che impone di approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile), l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Al fine di eliminare i margini di incertezza applicativa, la normativa fa ora direttamente riferimento alla data in cui l'assemblea sarà "tenuta", eliminando la precedente formulazione che richiama invece le "assemblee convocate". Occorre quindi svolgere l'assemblea entro il 31 luglio 2023 e non semplicemente convocarla entro tale data al fine di svolgerla successivamente.

Si tratta dell'ennesima proroga della vigenza delle norme che consentono lo svolgimento in forma semplificata delle assemblee societarie, il cui termine — originariamente fissato al 31 luglio 2020 — era stato già in precedenza più volte prorogato. Si tratta in ogni caso di misure temporanee che, salvo ulteriori proroghe, rimarranno ad oggi in vigore fino al 31 luglio 2023. Le società saranno infatti poi nuovamente tenute al rispetto, oltre che della normativa ordinaria, delle proprie clausole statutarie, che potrebbero quindi risultare confliggenti con le misure emergenziali.

In particolare, tali misure permettono: (i) lo svolgimento, anche esclusivo, dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione capaci di garantire l'identificazione dei partecipanti⁵; (ii) l'espressione del voto in via elettronica, per corrispondenza ovvero per il tramite di un rappresentante designato appositamente nominato; (iii) lo svolgimento delle riunioni senza la necessità che presidente e segretario si trovino nel medesimo luogo; e (iv) la redazione del verbale assembleare anche in un momento successivo alla riunione (fermo restando che qualora non venga redatto in forma notarile, lo stesso dovrà essere sottoscritto necessariamente sia dal presidente che dal segretario).

Qualora una società preveda nel proprio statuto la compresenza del presidente e del segretario nel medesimo luogo, anche sulla base dei chiarimenti utilmente forniti dal Consiglio Notarile di Milano si potrebbe comunque interpretare tale clausola come meramente preordinata alla formazione contestuale del verbale assembleare senza che la stessa impedisca: (i) la formazione di un verbale non contestuale, sottoscritto sia dal presidente che dal segretario (se non allestito nella forma dell'atto pubblico) né (ii) lo svolgimento dell'assemblea con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, ivi compresi il presidente e il segretario.

Tuttavia, potrebbe essere opportuno aggiornare il proprio statuto sociale al fine di rimuovere una clausola ormai superata ed evitare conflitti interpretativi rispetto alle nuove disposizioni, nonché per eliminare, qualora presente, l'esclusione in via statutaria della facoltà di nomina da parte della società del rappresentante designato per avvalersi prontamente di questo istituto, già protagonista delle stagioni assembleari 2021 e 2022.

Il problema non si pone invece in assenza di una specifica previsione statutaria, in quanto è ormai ritenuto legittimo che l'assemblea dei soci si possa svolgere, anche in uno scenario post emergenziale, secondo le predette modalità semplificate (rimanendo ovviamente libera la società di legittimare espressamente in statuto tale possibilità in occasione dell'imminente stagione assembleare), e che il verbale di tale riunione possa essere redatto, a preferenza del soggetto verbalizzante, contestualmente o in un momento successivo rispetto alla stessa.

Takeaway:

- Le misure emergenziali sono applicabili in relazione a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2023, salvo ulteriori proroghe (non sarà sufficiente convocare l'assemblea entro tale data, ma essa dovrà altresì svolgersi entro tale termine).
- L'avviso di convocazione di una riunione da svolgersi interamente in audio/video conferenza può non riportare il luogo di convocazione della stessa.

- In caso di convocazione in audio/video conferenza, il presidente e il segretario dell'assemblea (ovvero il notaio in caso di assemblea straordinaria) non sono più tenuti a partecipare di persona all'assemblea nello stesso luogo.
- Le disposizioni emergenziali possono ritenersi applicabili anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
- Laddove le società non vi abbiano già ricorso, la stagione assembleare 2023 può rappresentare un'ulteriore occasione per aggiornare lo statuto sociale per evitare conflitti interpretativi qualora si intenda continuare a tenere riunioni interamente in video-conferenza e per agevolare, qualora escluso statutariamente, il ricorso al rappresentante designato.

Breve riepilogo delle ulteriori tematiche da tenere monitorate, se non già implementate nella precedente stagione assembleare

Il nuovo Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate:

- A seguito della promulgazione della Direttiva (UE) 2017/828 (la SHRD 2) — recepita in Italia con il D. Lgs. 49/2019 — CONSOB ha modificato il regolamento n. 17221/2010 (il Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate), entrato in vigore il 1 luglio 2021. Le società quotate sono state pertanto chiamate ad aggiornare le proprie procedure in materia di operazioni con parti correlate in conformità al Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate attualmente vigente.
- In particolare, le modifiche più significative introdotte dal Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate riguardano: (i) l'allineamento della definizione di “parte correlata” alla definizione prevista dai principi contabili internazionali applicabili (optando per un rinvio mobile in luogo del rinvio fisso); (ii) l'introduzione dell'astensione obbligatoria per gli amministratori e/o gli azionisti coinvolti nell'operazione con parti correlate; e (iii) la ridefinizione di alcune esenzioni dall'applicazione del Regolamento per le Operazioni con Parti Correlate e delle relative procedure interne degli emittenti.

La nuova Relazione sulla Remunerazione

- A seguito della promulgazione della SHRD 2 e della conclusione del relativo procedimento di consultazione pubblica, CONSOB ha altresì modificato la normativa in materia di remunerazione, intervenendo in particolare sul formato della “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti” che le società quotate sono chiamate ad approvare in occasione dell'assemblea annuale (la Relazione sulla Remunerazione). Le società devono pertanto redigere la Relazione sulla Remunerazione sulla base della normativa così come modificata da CONSOB.
- Gli azionisti sono inoltre tenuti ad esprimere due voti separati in merito alle due sezioni della relazione sulla remunerazione. Data la natura vincolante del voto sulla prima sezione (relativa alla politica di remunerazione) e la natura non vincolante del voto sulla seconda sezione (relativa ai compensi corrisposti) è consigliabile inserire le due votazioni come punti distinti all'ordine del giorno dell'assemblea.

Agevolazioni in materia di aumenti di capitale

- Il D.L. 76/2020 (il Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni, ha introdotto alcune disposizioni in materia societaria finalizzate, tra le altre cose, ad agevolare gli aumenti di capitale da

parte delle società di capitali italiane, apportando anche talune modifiche di natura strutturale e permanente.

- In particolare, il Decreto Semplificazioni: (i) ha modificato la disciplina sull'offerta dei diritti di opzione; (ii) ha esteso alle società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione la possibilità, a talune condizioni, di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale; (iii) ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di società quotate, entro il termine di convocazione dell'assemblea, di pubblicare una relazione che illustri le ragioni dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione rispetto alla specifica operazione e i criteri per la determinazione del prezzo di emissione.

Novità dal Listing Act

- È in corso di discussione a livello europeo il Listing Act che, tra le altre cose, dovrebbe rendere meno onerosi gli adempimenti richiesti dal Regolamento UE n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, affinché alle dimensioni delle singole società corrisponda una diversa declinazione degli obblighi regolamentari e l'applicazione degli stessi non risulti più indistinta.

Altri promemoria utili:

- ✓ È stata adottata una politica di gestione del dialogo e dei rapporti con gli azionisti e gli altri *stakeholder* finalizzata ad un obiettivo di "successo sostenibile"?
- ✓ È stato predisposto un orientamento sul numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ai sensi del Codice di Corporate Governance?
- ✓ Sono stati istituiti tutti i comitati interni al consiglio di amministrazione e adottati i relativi regolamenti e/o le relative procedure consiliari in conformità al Codice di Corporate Governance?
- ✓ È stato predisposto un piano di successione degli amministratori e del *top management*, come raccomandato per le società grandi dal Codice di Corporate Governance?
- ✓ È stata effettuata l'autovalutazione del consiglio di amministrazione e dei suoi comitati, come raccomandato dal Codice di Corporate Governance?
- ✓ Sono state sottoposte all'esame del consiglio di amministrazione e/o dei comitati competenti le raccomandazioni del Comitato di Corporate Governance per il 2023, come riportate all'allegato della lettera del Presidente del Comitato stesso, al fine di prevedere uno specifico dibattito consiliare e una dettagliata considerazione in sede di autovalutazione?
- ✓ La relazione sul governo societario e la relazione sulla remunerazione sono state redatte in conformità al Codice di Corporate Governance e alle Raccomandazioni del Comitato per il 2023?

Per qualsiasi chiarimento in merito al presente Client Alert, La invitiamo a rivolgersi a uno dei professionisti indicati di seguito:

Antonio Coletti

antonio.coletti@lw.com

+39.02.3046.2061

Milano

Guido Bartolomei

guido.bartolomei@lw.com

+39.02.3046.2085

Milano

Il presente Client Alert è stato preparato con il contributo di Chiara De Feo dell'ufficio di Milano di Latham & Watkins.

Potrebbe anche interessarLe

[Corporate Governance: le novità per la stagione assembleare 2022](#)

[Corporate Governance: le novità per la stagione assembleare 2021](#)

Il presente Client Alert viene pubblicato da Latham & Watkins nell'ambito di un servizio di informazione rivolto a clienti e amici. Le informazioni contenute in questa pubblicazione non devono essere intese come una consulenza legale. Per un'analisi più approfondita o spiegazioni sull'argomento trattato, La invitiamo a contattare il suo professionista di riferimento all'interno dello studio. Tale invito non rappresenta una richiesta di attività legale ai sensi delle leggi delle giurisdizioni in cui i professionisti Latham sono autorizzati a esercitare. La lista completa dei Client Alert di Latham & Watkins è disponibile sul sito www.lw.com. Se desidera aggiornare le Sue informazioni di contatto oppure personalizzare il tipo di comunicazioni ricevute da Latham & Watkins, [clicchi qui](#) per iscriversi alle liste di distribuzione dedicate ai clienti dello studio.

Note

- ¹ Ciò è coerente con le disposizioni della Direttiva SHRD 2 già implementate dal Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998, come modificato e integrato), secondo cui la politica di remunerazione deve contribuire alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società, e la performance degli amministratori deve essere valutata utilizzando criteri di performance sia finanziari che non finanziari (inclusi i criteri ESG, a seconda dei casi).
- ² In particolare è stato ampliato l'obbligo informativo a una platea più ampia di imprese (quali (a) imprese di grandi dimensioni (quotate e non quotate); (b) banche e assicurazioni di grandi dimensioni (quotate e non quotate); (c) le piccole e medie imprese con valori mobiliari quotati in mercati regolamentati europei), (d) imprese dei paesi terzi che svolgono una parte significativa della loro attività nel territorio dell'Unione e le imprese figlie, di grandi dimensioni e piccole e medie di interesse pubblico, stabilite nel territorio europeo la cui impresa capogruppo è soggetta al diritto di un paese terzo. . I tempi per conformarsi alla nuova Direttiva CSRD sono differenziati in base alla tipologia di impresa: (i) dal 1° gennaio 2024 per le grandi aziende di interesse pubblico (con più di 500 dipendenti), già sottoposte alla Direttiva NFRD, a partire dai report pubblicati nel 2025; (ii) dal 1° gennaio 2025 per le grandi aziende che non sono attualmente soggette alla NFRD (con più di 250 dipendenti e/o 40 milioni di fatturato e/o 20 milioni di immobilizzazioni), a partire dai report pubblicati nel 2026; (iii) dal 1° gennaio 2026 per le PMI (a eccezione delle microimprese) ed altre imprese soggette, con i report 2027. Le PMI possono prorogare l'adozione del Reporting fino al 2028, (iv) dal 1° gennaio 2028, a partire dai report pubblicati nel 2029 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di EUR nell'UE, se hanno almeno un'impresa figlia o una succursale nell'UE che supera determinate soglie.
- ³ Le società di capitali europee con più di 500 dipendenti e un fatturato mondiale di oltre 150 milioni di euro e le imprese extra-europee con un fatturato di oltre 150 milioni generato nell'Unione europea devono adottare un piano per garantire che il modello di business e la strategia aziendale siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5, così come previsto dall'accordo di Parigi del 2015 sulla risposta ai cambiamenti climatici
- ⁴ Le società di capitali con più di 500 dipendenti e un fatturato mondiale di oltre 150 milioni di euro; le società di capitali con più di 250 dipendenti e un fatturato mondiale di oltre 40 milioni di euro che abbiano realizzato almeno il 50% di esso in settori "alto

impatto”; le imprese extra europee con un fatturato di oltre 150 milioni generato nell’Unione europea oppure di oltre 40 milioni (generato nell’Unione europea), quando almeno il 50% del fatturato mondiale derivi dai settori ad “alto impatto” devono adottare un sistema di *due diligence* per la prevenzione e la mitigazione degli impatti negativi sull’ambiente e sui diritti umani arrecati dalle attività delle imprese.

- ⁵ La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la Massima n. 200 in materia di “Clausole statutarie che legittimano la convocazione delle assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione”, sostenendo che “sono legittime le clausole statutarie di S.p.A. e S.r.l. che, nel consentire l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell’art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all’organo amministrativo la facoltà di stabilire nell’avviso di convocazione che l’assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione”.